

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha deciso[[1]](#footnote-1) di prorogare ulteriormente[[2]](#footnote-2) il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. Se il Regno Unito non ratificherà l'accordo di recesso[[3]](#footnote-3) entro il 31 ottobre 2019 o non chiederà una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo (Articolo 50) all'unanimità, il periodo ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE giungerà a scadenza a tale data. Senza un accordo che ne garantisca il recesso ordinato, il Regno Unito diventerà quindi un paese terzo a decorrere dal 1º novembre 2019. La Commissione continua a ritenere che un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione sulla base dell'accordo di recesso sia la soluzione migliore.

Nella comunicazione del 12 giugno 2019 sullo "Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea"[[4]](#footnote-4), la Commissione ha concluso che tutte le misure di preparazione ed emergenza adottate a livello dell'UE erano ancora idonee allo scopo. È tuttavia evidente che la proroga al 31 ottobre 2019 del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE incide su alcune misure di emergenza già adottate, in particolare su quelle che cessano di essere applicabili a una data stabilita, quali il regolamento (UE) 2019/498. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a valutare se, per tali atti, sarà necessario apportare adeguamenti tecnici per tener conto della nuova tempistica del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il regolamento (UE) 2019/498[[5]](#footnote-5), che modifica il regolamento (UE) 2017/2403[[6]](#footnote-6), è stato adottato nel marzo 2019 e si applicherà fino al 31 dicembre 2019. Esso fornisce un quadro giuridico semplificato che permette all'Unione di concedere alle navi del Regno Unito l'autorizzazione ad entrare nelle acque dell'Unione e di gestire le richieste di autorizzazione per le navi dell'UE che entrano nelle acque del Regno Unito, nel caso in cui i diritti di accesso reciproco alle acque venissero confermati e in linea con le norme applicabili in materia di possibilità di pesca.

Tale quadro di riferimento temporaneo rimane necessario per il 2020, in mancanza di un accordo di pesca tra l'Unione e il Regno Unito nel suo nuovo status di paese terzo e tenendo conto del fatto che il Regno Unito non parteciperà al processo decisionale dell'Unione dopo il termine previsto per la proposta della Commissione sulle possibilità di pesca (ottobre 2019), a meno che non chieda una nuova proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, e tale proroga non sia approvata dal Consiglio europeo (Articolo 50). Va peraltro ricordato che i diritti di accesso reciproco hanno come presupposto la sostenibilità delle attività di pesca conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). Per il 2019, e per gli stock ittici di acque profonde anche per il 2020, le possibilità di pesca sono state stabilite nel 2018[[7]](#footnote-7), quando il Regno Unito era ancora membro dell'Unione europea. Tali disposizioni e le possibilità di pesca da esse stabilite costituiscono la base per poter svolgere operazioni di pesca sostenibili, come previsto dal regolamento (UE) 2019/498 nella modifica introdotta dall'articolo 38 ter.

Ai sensi del diritto internazionale[[8]](#footnote-8) e del diritto dell'Unione, il Regno Unito e l'Unione sono tenuti ad assicurare, mediante idonee misure di conservazione e di gestione, che le risorse biologiche marine siano mantenute a livelli in cui non sono messe a rischio da uno sfruttamento eccessivo.

Il Consiglio stabilirà le possibilità di pesca dell'Unione sulla base della proposta della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché sulla base dei criteri e dei parametri definiti nei piani di gestione applicabili in vigore.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013[[9]](#footnote-9), qualora non sia raggiunto un accordo formale con un paese terzo, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile.

Vi sono pertanto due possibilità per far sì che le attività di pesca combinate dell'UE e del Regno Unito per il 2020 siano sostenibili. In primo luogo, il regolamento sulle possibilità di pesca per il 2020 potrebbe tener conto di eventuali accordi comuni tra il Regno Unito e l'Unione sulle possibilità di pesca per gli stock interessati in esito ad apposite consultazioni, a condizione che le misure di gestione applicate dal Regno Unito e dall'Unione garantiscano la gestione sostenibile degli stock.

In secondo luogo, qualora risultasse impossibile per il Regno Unito e l'Unione concludere tali accordi comuni (ad esempio, tramite un verbale concordato) in tempo utile per garantirne l'integrazione nel regolamento sulle possibilità di pesca per il 2020 a causa del breve lasso di tempo tra il recesso del Regno Unito dall'Unione il 1º novembre 2019 e il Consiglio dei ministri della Pesca di dicembre, il Consiglio fisserà le possibilità di pesca annuali per il 2020 per l'Unione. Una volta che il Regno Unito avrà fissato le proprie possibilità di pesca per il 2020, sarà possibile valutare se le possibilità di pesca combinate rispettino le condizioni necessarie per una gestione sostenibile degli stock interessati.

Di per sé, la mancanza di un accordo comune non impedirà quindi al Regno Unito e all'Unione di concedere l'accesso reciproco alle rispettive acque. In tale evenienza entrambi sarebbero in grado di rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi della controparte, purché entrambi soddisfino le condizioni necessarie per una gestione sostenibile delle possibilità di pesca.

Per gli stock ittici disciplinati dalla politica comune della pesca, l'obiettivo di una gestione sostenibile conforme ai rendimenti massimi sostenibili trova riscontro nell'articolo 2, paragrafo 2, della PCP (regolamento (UE) n. 1380/2013) e nei corrispondenti regolamenti sui piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali (regolamento (UE) 2018/973[[10]](#footnote-10) e regolamento (UE) 2019/472[[11]](#footnote-11), rispettivamente).

La valutazione della condizione di sostenibilità per il rilascio delle autorizzazioni di pesca per le navi del Regno Unito a norma del regolamento (UE) 2017/2403, quale modificato, sarà effettuata conformemente alle disposizioni del titolo III bis, in particolare gli articoli 38 ter e 38 quater. Essa si baserà sulle possibilità di pesca concordate nel quadro di un accordo comune tra l'Unione europea e il Regno Unito, che troverà successivamente riscontro nei regolamenti del Consiglio miranti a fissare le possibilità di pesca per il 2020, o, in mancanza di tale accordo comune, sulle possibilità di pesca stabilite dall'Unione europea nei regolamenti del Consiglio in materia e tenendo conto delle possibilità di pesca fissate dal Regno Unito.

Per gli stock non soggetti a contingenti, la valutazione della sostenibilità si baserà sui migliori pareri scientifici disponibili per tali stock alla luce del diritto vincolante dell'Unione.

Per far sì che le condizioni di sostenibilità continuino ad essere rispettate, il Regno Unito e l'Unione dovrebbero scambiarsi, se del caso, le informazioni necessarie relative all'utilizzo e all'esaurimento delle possibilità di pesca nelle rispettive acque.

Qualora venisse garantita una gestione sostenibile degli stock interessati, tenuto conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità costiere, è importante che il Regno Unito e l'Unione mantengano la possibilità di concludere accordi che permettano alle rispettive navi di continuare ad accedere alle acque della controparte nel 2020 per svolgervi attività di pesca.

È pertanto opportuno prorogare per il 2020 l'applicazione di tutte le misure relative alle operazioni di pesca previste nelle misure di emergenza descritte nel regolamento (UE) 2019/498 e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta costituisce una modifica limitata del regolamento (UE) 2017/2403, che estende al 2020 il periodo di applicazione delle misure di emergenza di cui al regolamento (UE) 2019/498. Le disposizioni sostanziali del regolamento modificato continueranno ad applicarsi. La presente proposta è pertanto del tutto coerente con la normativa vigente.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta rientra nel piano di preparazione e di emergenza dell'Unione mirante ad attenuare gli effetti negativi di maggior gravità determinati da un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La politica comune della pesca è un settore di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del trattato e, di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica.

L'atto proposto mira a modificare il regolamento (UE) 2017/2403 per il 2020 allo scopo di fornire, nel diritto dell'Unione, una base giuridica che permetta alle navi del Regno Unito di svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione e di introdurre procedure di autorizzazione più semplici e più efficaci per le navi dell'UE che intendono pescare nelle acque del Regno Unito. È pertanto indispensabile agire a livello di Unione poiché, vista la competenza esclusiva di quest'ultima, il risultato perseguito non potrebbe essere conseguito dai singoli Stati membri.

• Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Il regolamento proposto è considerato proporzionato poiché si prefigge di garantire che il mantenimento dello status quo, per quanto riguarda l'accesso delle navi da pesca dell'Unione alle acque del Regno Unito, sia agevolato stabilendo condizioni di reciproca autorizzazione. In tal modo sarà possibile evitare gravi perturbazioni e ritardi nelle procedure di autorizzazione. Il regolamento proposto rende inoltre possibile proseguire lo scambio di contingenti con il Regno Unito secondo la prassi adottata nel periodo di appartenenza del Regno Unito all'Unione.

• Scelta dell'atto giuridico

Il presente atto consiste nella modifica di un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile a causa della natura eccezionale, temporanea e una tantum dell'evento che rende necessaria la presente proposta, non correlata agli obiettivi della legislazione in vigore.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Le sfide derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione e le possibili soluzioni sono state considerate da vari portatori di interessi del settore della pesca e dai rappresentanti degli Stati membri. Tutti gli operatori, i portatori di interessi e gli Stati membri interessati hanno sottolineato la necessità di garantire attività di pesca sostenibili.

• Assunzione e uso di perizie

n.p.

• Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto non è necessaria in ragione del carattere eccezionale della situazione e delle esigenze limitate del periodo durante il quale si effettua il cambiamento di status del Regno Unito. Non sono disponibili opzioni politiche sostanzialmente e giuridicamente diverse dall'opzione proposta.

• Efficienza normativa e semplificazione

n.p.

• Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

n.p.

2019/0187 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca delle navi del Regno Unito nelle acque dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[[12]](#footnote-12),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2) Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha deciso[[13]](#footnote-13) di prorogare ulteriormente[[14]](#footnote-14) il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al   
31 ottobre 2019. Se non ratificherà l'accordo di recesso[[15]](#footnote-15) entro il 31 ottobre 2019 o non chiederà una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo all'unanimità, il Regno Unito recederà dall'Unione senza accordo e diventerà un paese terzo a decorrere dal 1º novembre 2019.

(3) L'accordo di recesso contiene disposizioni relative all'applicazione al Regno Unito e al suo interno di alcune norme del diritto dell'Unione oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito e al suo interno. Se l'accordo entrerà in vigore, la politica comune della pesca (PCP) si applicherà al Regno Unito e al suo interno nel periodo di transizione conformemente all'accordo stesso e cesserà di applicarsi alla fine di tale periodo.

(4) Secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 ("UNCLOS") e dall'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 ("UNFSA"), le parti sono tenute ad assicurare, mediante idonee misure di conservazione e di gestione, che le risorse marine vive siano mantenute a livelli in cui non sono messe a rischio da uno sfruttamento eccessivo.

(5) È pertanto necessario far sì che le possibilità di cattura combinate a disposizione dell'Unione e del Regno Unito assicurino una gestione sostenibile degli stock interessati.

(6) Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio[[16]](#footnote-16) definisce le norme per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di pesca destinate alle navi che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell'Unione.

(7) Il regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio[[17]](#footnote-17) ha modificato il regolamento (UE) 2017/1403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione. Esso ha previsto, per le navi del Regno Unito e dell'Unione, la possibilità di continuare ad accedere alle acque della controparte per svolgervi attività di pesca. Ha inoltre introdotto un sistema flessibile che dovrebbe consentire all'Unione di effettuare scambi di contingenti con il Regno Unito dopo che i trattati avranno cessato di applicarsi al Regno Unito. È necessario estendere il periodo di applicazione di tali disposizioni per consentire il rilascio di autorizzazioni di pesca nelle reciproche acque nel caso in cui non fosse concluso un accordo di pesca con il Regno Unito in quanto paese terzo, purché la gestione degli stock interessati resti sostenibile e conforme alle condizioni previste dalla politica comune della pesca e dai regolamenti del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca.

(8) Le possibilità di pesca per il 2019, e per gli stock ittici di acque profonde per il 2019 e il 2020, sono state stabilite nel 2018[[18]](#footnote-18), quando il Regno Unito era ancora membro dell'Unione europea. Le disposizioni in questione e le possibilità di pesca da esse stabilite costituiscono la base ai fini della sostenibilità di tali attività di pesca. Per tutte le altre possibilità di pesca per il 2020 è essenziale garantire la sostenibilità.

(9) Se l'accordo di recesso non fosse ratificato entro il 31 ottobre 2019 e se il Regno Unito dovesse recedere dall'Unione il 1º novembre 2019, potrebbe non essere possibile, per il Regno Unito e l'Unione, concludere un accordo comune sulle possibilità di pesca per gli stock interessati per il 2020 in tempo utile per la riunione del Consiglio dei ministri della Pesca del dicembre 2019, in cui si prevede di fissare le possibilità di pesca per l'anno successivo. Di per sé, la mancanza di un accordo comune non impedirà tuttavia al Regno Unito e all'Unione di concedere l'accesso reciproco alle rispettive acque. In tal caso, essi sarebbero in grado di rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi della controparte, purché entrambi soddisfino le condizioni necessarie ai fini di una gestione sostenibile degli stock interessati.

(10) Pertanto, alla luce delle disposizioni e delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/2403 e come prerequisito per il rilascio delle autorizzazioni di pesca, l'Unione dovrà valutare se l'effetto combinato delle operazioni di pesca stabilite nelle misure di gestione introdotte dal Regno Unito e dall'Unione per il 2020 sia in linea con la gestione sostenibile degli stock interessati.

(11) La coerenza delle possibilità di pesca combinate dell'Unione e del Regno Unito con la gestione sostenibile degli stock deve essere valutata alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili per gli stock interessati, delle relative disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché dei criteri e dei parametri stabiliti nei piani di gestione applicabili in vigore e nei regolamenti del Consiglio pertinenti che fissano le possibilità di pesca per il 2020.

(12) Nel caso in cui sia possibile garantire tale coerenza, è importante mantenere, per l'Unione e il Regno Unito, la possibilità di concludere accordi che permettano alle rispettive navi di continuare ad accedere alle acque della controparte nel 2020 per svolgervi attività di pesca, tenuto conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità costiere.

(13) È pertanto opportuno estendere al 2020 l'applicazione di tutte le misure relative alle operazioni di pesca previste nelle misure di emergenza adottate a norma del regolamento (UE) 2019/498[[19]](#footnote-19) e modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.

(14) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.

(15) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, salvo nel caso in cui, entro tale data, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. È opportuno che esso si applichi fino al 31 dicembre 2020.

(16) Per consentire agli operatori sia dell'Unione che del Regno Unito di continuare a pescare in base alle rispettive possibilità di pesca, è opportuno che le autorizzazioni di pesca per svolgere attività nelle acque dell'Unione siano concesse alle navi del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione abbia appurato che, su base di reciprocità, il Regno Unito proroga, per le navi dell'Unione, i diritti di accesso alle acque del Regno Unito per svolgervi operazioni di pesca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:

(1) all'articolo 18 bis, la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "31 dicembre 2020";

(2) all'articolo 38 bis, la data "31 dicembre 2019" è sostituita dalla data "31 dicembre 2020";

(3) l'articolo 38 ter è sostituito dal seguente:

"*Articolo 38 ter*

**Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito**

I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell'Unione conformemente alle condizioni di cui ai regolamenti del Consiglio che stabiliscono possibilità di pesca per il 2019 e il 2020, a condizione che le possibilità di pesca combinate fissate sia dall'Unione che dal Regno Unito siano in linea con la gestione sostenibile degli stock in questione conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013.";

(4) all'articolo 38 quater, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) se del caso, il Regno Unito dispone di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 38 ter.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora, entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito, sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1. Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Su richiesta del Regno Unito, il Consiglio europeo ha deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 (decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1)). [↑](#footnote-ref-2)
3. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. COM(2019)276 final del 12.6.2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 25). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). [↑](#footnote-ref-6)
7. In particolare, dal regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ([GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:325:TOC)) e dal regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde ([GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:325:TOC)). Cfr. anche regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). [↑](#footnote-ref-7)
8. In particolare, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che stabiliscono obblighi di cooperazione tra le parti su misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o ricostituire le risorse marine a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. [↑](#footnote-ref-8)
9. Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). [↑](#footnote-ref-9)
10. Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 I del 16.7.2018, pag. 1). [↑](#footnote-ref-10)
11. Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 I del 25.3.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-11)
12. GU C […] del [...], pag. [...]. [↑](#footnote-ref-12)
13. Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-13)
14. Su richiesta del Regno Unito, il Consiglio europeo ha deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 (decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 1)). [↑](#footnote-ref-14)
15. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-15)
16. Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). [↑](#footnote-ref-16)
17. Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 25). [↑](#footnote-ref-17)
18. Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ([GU L 29 del 31.1.2019, pag.](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:325:TOC) 1) e regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde ([GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:325:TOC)). [↑](#footnote-ref-18)
19. Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 25). [↑](#footnote-ref-19)